



N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**  
**SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Casarella  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.  promossa da:

, con il patrocinio  
dell'avv.  e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR,   
 presso il difensore avv.

**ATTORE/I**

**contro**

**BANCA SPA** , con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA LUCA e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in Via San Martino 25 null 60122 Anconapresso il difensore avv. D'ANDREA  
LUCA

**CONVENUTO/I**

**OGGETTO:** *Contratti bancari.*

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 18 maggio 2021, sostituita dalla trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni,  
come da fogli di precisazione depositati telematicamente, da intendersi qui integralmente richiamate e  
trascritte.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**



Con sentenza non definitiva depositata il 18 febbraio 2021 è stata accolta l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca ed è stata disposta la prosecuzione dell'istruttoria in relazione ai profili chiariti in sentenza.

Espletato il supplemento istruttorio con l'integrazione della consulenza da parte del CTU già designato, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Si ribadisce in questa sede che l'onere della prova incombe sull'attore (in questo caso il correntista) e che la ricostruzione dei saldi pretende la continuità documentale dello svolgimento del relativo rapporto contrattuale, sicchè la mancata produzione parziale (anche per un solo mese) dei relativi estratti-conto, non può che tradursi in una prova mancante, che può essere colmata solo in presenza di circostanze attendibili ed oggettive già risultanti dagli atti.

Il consulente designato ha chiaramente affermato che non si può rimediare al vuoto probatorio – le cui conseguenze non possono che ricadere sull'attore – per il periodo anteriore al mese di febbraio 2011.

L'attore non può quindi giovare del c.d. “saldo zero” atteso che secondo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (vds. Cass. n. 11543 del 2 maggio 2019), nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.



Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.

Nel caso in esame si versa in ipotesi di domanda proposta dal correntista, sicché, dal versante dell'accoglimento della stessa, incombeva sull'attore la prova che il saldo del conto, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e della nullità delle clausole concernenti interessi convenzionali e anatocismo, fosse inferiore, ed in quale misura, rispetto a quello risultante dagli estratti conto.

Sul piano pratico, poi, a nulla rileva l'obiettiva mancata collaborazione della banca che non ha ottemperato neppure all'ordine giudiziale, visto che da tale contegno non può trarsi alcuna informazione utile ai fini del calcolo; di esso si terrà conto nella regolamentazione delle spese.

A diverse conclusioni non si perviene neppure considerando quanto sostenuto da Cass. 29190/21, ripetutamente invocata da parte attrice, atteso che dette affermazioni patiscono il limite dell'assenza di ulteriori elementi documentati in grado di colmare la soluzione di continuità nelle risultanze degli estratti conto; va ovviamente esclusa la possibilità di accedere ad una sorta di valutazione equitativa non essendo impossibile, né sommamente difficoltosa la prova.

E' poi logicamente errato – prima che infondato in diritto – sostenere che siccome vi sono clausole illegittime *“il saldo iniziale a debito non è dovuto e per questo è pari a zero”*.

Tutta la problematica del difetto di continuità nelle produzioni documentali e tutte le distinzioni sull'onere della prova e sulle conseguenze della mancata osservanza, tentano di porre rimedio all'impossibilità di stabilire in dette ipotesi *“in che misura”* il saldo a debito non sia dovuto, non potendo *tout court* accedere alla soluzione semplicistica di ritenere automaticamente pari a zero il saldo che, pacificamente, è non dovuto limitatamente all'applicazione delle clausole nulle o illegittime.

Nel caso concreto, poi, deve quindi essere condivisa la soluzione del consulente sub A, sicché il saldo finale del c/c oggetto del giudizio deve essere determinato in euro 1.249,31 a credito del correntista.

Segue pronunzia di condanna della banca al pagamento del suddetto importo, maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.





Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del giudizio se per un verso la domanda dell'attore è risultata quasi totalmente infondata, non può tacersi che la banca non ha ottemperato all'istanza di consegna dei documenti a cui il correntista aveva diritto, né in via stragiudiziale né in via giudiziale; sussistono pertanto i particolari motivi sufficienti a giustificare l'integrale compensazione delle spese tra le parti, ivi comprese quelle di CTU già liquidate.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.  RG Trib. ogni diversa domanda, eccezione o istanza respinta, così provvede:

- condanna la banca convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 1.249,31 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle di CTU già liquidate.

Ancona, 16 settembre 2021

Il Giudice  
dott. Sergio Casarella

